

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

Deliberazione n. 3 del 9 FEB. 2018

OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Messina ed il Tribunale di Messina per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S., dell'art. 54 del D.Lgs. n. 274 del 28/08/2000 e dell'art. 2 del D.M. 26/03/2001 del Ministero della Giustizia.

L'anno duemiladiciotto il giorno NOVE del mese di FEBBRAIO, alle ore 13,45, nella sede di Palazzo dei Leoni, il Commissario Straordinario Sig. Francesco CALANNA, con i poteri del Consiglio Metropolitano, con la partecipazione del Segretario Generale Avv. M. A. CAPONETTI:

VISTO l'art. 51 della L.R. 04.08.2015 n. 15, come modificato dall'art. 7 comma 1 lett. e) della L.R. n. 17 del 11.08.2017 recante "Norma transitoria in materia di gestione commissariale degli enti di area vasta", secondo cui *"nelle more dell'insediamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane eletti secondo le disposizioni della presente legge, e comunque non oltre il 30 giugno 2018, le funzioni degli enti area vasta continuano ad essere svolte da commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni"*;

VISTO il D.P. n. 583/GAB del 18/10/2017, con il quale il Sig. Francesco CALANNA è stato nominato Commissario Straordinario presso la Città Metropolitana di Messina con le funzioni del Sindaco Metropolitano, della Conferenza Metropolitana e del Consiglio Metropolitano, sino all'insediamento degli organi dell'Ente e comunque non oltre il 30 giugno 2018;

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e ss.mm.ii.;

Viste le LL.RR. n. 48/1991 e n. 30/2000, che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000:

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio Dirigenziale proponente;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio Dirigenziale Finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto, facendola propria integralmente.

☒ Il Commissario Straordinario, Sig. Francesco CALANNA, stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.

Messina _____

9 FEB. 2018



Il Commissario Straordinario
Sig. Francesco CALANNA



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

**Proposta di Deliberazione del Commissario Straordinario,
con i poteri del CONSIGLIO METROPOLITANO**

V DIREZIONE

“Sviluppo Economico e Politiche Sociali”

Servizio “Politiche del Lavoro, Giovanili e Occupazionali”

Ufficio “Politiche Occupazionali e Giovanili”

OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Messina ed il Tribunale di Messina per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S., dell'art. 54 del D.Lgs. n. 274 del 28/08/2000 e dell'art. 2 del D.M. 26/03/2001 del Ministero della Giustizia.

PREMESSO che, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 274/2000, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di Assistenza Sociale e di Volontariato;

CONSIDERATO che analoga previsione è stata da ultimo introdotta con la Legge n. 120/2010, con riferimento agli illeciti in materia di sicurezza stradale;

TENUTO CONTO che l'art. 2, comma 1, del D.M. 26/03/2001 del Ministero della Giustizia stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni presso le quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

CHE le attività e le loro modalità di svolgimento vengono formulate nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 54 del D.Lgs. n. 274/2000;

CONSIDERATO che la Città Metropolitana di Messina sta svolgendo un progetto denominato “Cura l'Ambiente – Pensa al Futuro”, avviato sulla scorta di Protocollo d'Intesa sottoscritto con la Casa Circondariale di Messina e con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Messina, allo scopo di favorire percorsi di integrazione per il reinserimento nel mondo del lavoro e nella società di soggetti svantaggiati;

CHE, con lo stesso scopo, si è data continuità alla convenzione stipulata nell'anno 2015 con il Tribunale di Messina per dare attuazione all'Istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, che comporta la prestazione di attività di pubblica utilità non retribuita svolta in favore della collettività;

VISTA la nota prot. n. 2588 del 20/12/2017, con cui l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Messina chiede il rinnovo della convenzione per l'anno 2018;

RITENUTO che l'iniziativa avrà, come negli anni passati, ricaduta positiva sui soggetti interessati, con il presente atto si intende avviare la prosecuzione dell'attività di carattere innovativo e sperimentale anche nell'anno 2018;

VISTO l'allegato schema di Convenzione, da sottoscrivere tra questa Città Metropolitana di Messina e il Tribunale di Messina per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S., dell'art. 54 del D.Lgs. n. 274 del 28/08/2000 e dell'art. 2 del D.M. 26/03/2001 del Ministero della Giustizia;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 26/03/2001 del Ministero della Giustizia, compete a questa Città Metropolitana di Messina il pagamento della somma di € 1.652,13 per assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché della somma di € 500,00 per responsabilità civile verso terzi;

DATO ATTO che la relativa spesa può trovare copertura al Cap. 3839, cod. 1070203, del redigendo Bilancio 2018, giusto impegno n. 30/2018 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 58 del 26/01/2018;

VISTE le LL.RR. n. 48/1991 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 15/2015 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

**SI PROPONE CHE
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO**

DELIBERI

APPROVARE l'allegato schema di Convenzione da sottoscrivere tra questa Città Metropolitana di Messina ed il Tribunale di Messina per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S., dell'art. 54 del D.Lgs. n. 274 del 28/08/2000 e dell'art. 2 del D.M. 26/03/2001 del Ministero della Giustizia;

DARE ATTO che dalla Convenzione di che trattasi deriva quale unico onere per l'Ente il pagamento, per ciascun soggetto inserito, dei premi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per la somma complessiva di € 1.652,13, nonché il pagamento della somma di € 500,00 per la responsabilità civile verso terzi, dando atto, altresì, che la relativa spesa può trovare copertura al Cap. 3839, cod. 1070203, del redigendo Bilancio 2018, giusto impegno n. 30/2018 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 58 del 26/01/2018;

PRENDERE ATTO che lo svolgimento di programmi di lavoro di pubblica utilità rivolti ad utenti del territorio non costituiscono, in alcun modo, rapporto di lavoro con la Città Metropolitana di Messina;

DARE ATTO, altresì, che la predetta Convenzione avrà durata fino al 31/12/2018 ed è rinnovabile di anno in anno;

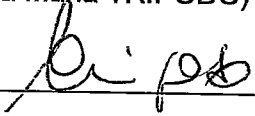
DARE mandato al Legale Rappresentante dell'Ente di firmare detto atto;

DARE mandato al Dirigente della V Direzione di porre in essere gli atti conseguenziali.

Il Funzionario del Servizio
(Dott. Salvatore BARBARO)



Il Dirigente
(Avv. Anna Maria TRIPODO)



ALLEGATI:

1. Schema di Convenzione con il Tribunale di Messina.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 09/02/2018

IL DIRIGENTE
(Avv. Anna Maria TRIPODO)

Tripo

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile

Addi _____

IL DIRIGENTE
(Avv. Anna Maria TRIPODO)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi 09/02/2018

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

VISTO PRESO NOTA
Messina 09/02/2018 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE
(Dott.ssa Maria Grazia NULLI)

Nulli

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi _____

IL RAGIONIERE GENERALE
(Dott.ssa Maria Grazia NULLI)

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario

(Sig. Francesco CALANNA)

Il Segretario Generale

Avv. M. A. CAPONETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale

CERTIFICA

Che la presente deliberazione _____ pubblicata all'Albo dell'Ente il _____ e per
quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami,
opposizioni o richieste di controllo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e
successive modifiche.

Messina, 9 FEB. 2018

IL SEGRETARIO GENERALE



Avv. M. A. CAPONETTI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
Ai sensi degli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S., dell'art. 54 del D.Lgs. 28 Agosto 2000, n.274, dell'art.2 del D.M. 26 Marzo 2001 e degli artt. 168 bis, 168 ter e 168 quater C.P. (Legge n. 67/2014)

TRA IL TRIBUNALE DI MESSINA
E
LA CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Premesso che

1. A norma degli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del Codice della Strada, le pene detentive e pecuniarie per detti reati possono essere sostituite dal Giudice con quella del Lavoro di Pubblica Utilità di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 274/2000, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze, nonché nella partecipazione a un programma terapeutico e socio - riabilitativo del soggetto tossicodipendente, come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 Ottobre 1990 n. 309;
2. A seguito della legge n. 67 del 28.04.2014, è stato introdotto, con l'art. 168 bis, nel nostro Ordinamento Giuridico, l'Istituto della sospensione del procedimento con Messa alla Prova dell'imputato, che costituisce un modello alternativo di definizione della vicenda processuale rispondente ad esigenze speciali preventive e riparative del danno cagionato dalla condotta illecita. La Messa alla Prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Nell'ambito degli impegni del relativo programma di trattamento, ai sensi dell'art. 464 bis c.p.p., è, infatti, previsto lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità (art. 168 bis, comma 3), quale "prestazione non retribuita, (...), di durata non inferiore a dieci giorni, (...), in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti e organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato";
3. L'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 Marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il Lavoro di Pubblica Utilità;
4. L'art. 2, comma 1, del Regolamento di Esecuzione, adottato ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 67/2014, con Decreto Ministeriale 8 Giugno 2015 n. 88, prevede che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della Giustizia, o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale;
5. Il Ministro della Giustizia, con atto del 16/07/2001, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità, quale sanzione sostitutiva di pena per i reati previsti dagli artt. 186 e 187 del nuovo Codice della Strada e con il su citato Decreto ha ampliato la delega, prevedendo anche la prestazione di Lavoro di Pubblica Utilità durante la Messa alla Prova;

6. Preso atto che tra il Tribunale Ordinario di Messina e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Messina (U.E.P.E.) è stato sottoscritto, in data 21/03/2012, il Protocollo d'Intesa per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità, ai sensi del D.M. 26 Marzo 2001;
7. Che, ai sensi di detto Protocollo, l'U.E.P.E. si è impegnato a favorire l'attuazione delle norme sul Lavoro di Pubblica Utilità quale sanzione sostitutiva e quale attività non retribuita in favore della collettività durante la Messa alla Prova, incentivando enti, cooperative sociali e organizzazioni di volontariato ad aderire a tale iniziativa, favorendo i contatti tra loro e i Tribunali, oltre a svolgere funzioni di coordinamento nella fase esecutiva della sanzione sostitutiva e compiti di controllo e accompagnamento nel corso della Messa alla Prova;

Considerato che

L'ente presso il quale può essere svolto il Lavoro di Pubblica Utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 274/2000, ovvero dall'art. 1, comma 1, del D.M. n. 88/2015,

Si stipula

la presente convenzione (di seguito "la Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Antonino Totaro, Presidente del Tribunale Ordinario di Messina (di seguito "il Tribunale"), giusta la delega di cui in premessa e la Città Metropolitana di Messina (di seguito "l'Ente"), nella persona del Commissario Straordinario.

Art. 1

Attività da svolgere

L'Ente consente l'inserimento di condannati e/o imputati, sia alla pena del Lavoro di Pubblica Utilità, ai sensi degli artt. 186 e 187 del C.d.S., sia nell'ambito della Messa alla Prova, come citato in premessa, presso le proprie strutture, ai fini dello svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività.

Tali attività dovranno avere per oggetto le prestazioni di lavoro previste dall'articolo 1 del Decreto Ministeriale 26.03.2001 e dall'art. 2, comma 4, del Decreto Ministeriale 08.06.2015 n. 88.

Art. 2

Modalità di svolgimento

Divenuto definitivo il provvedimento con il quale il condannato è sottoposto al Lavoro di Pubblica Utilità e/o intervenuto il provvedimento di sospensione del procedimento per Messa alla Prova, sarà cura del Tribunale inviare il dispositivo all'Ente.

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati e/o imputati in conformità con quanto disposto nella sentenza, nel decreto penale di condanna o nel programma di trattamento art. 464 bis c.p.p., nonché secondo uno specifico progetto che l'Ente elaborerà e/o ha elaborato con la collaborazione e secondo le indicazioni specificamente impartite dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Messina.

A tal fine l'Ente, ricevuto dall'Autorità Giudiziaria il provvedimento di condanna e/o di sospensione del procedimento per Messa alla Prova, prenderà contatto con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Messina allo scopo di elaborare e/o avviare, con la partecipazione del condannato/imputato, il programma lavorativo. Detto programma dovrà essere funzionale agli scopi sociali e di volontariato dell'Ente.

Il Lavoro di Pubblica Utilità avrà una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria - ragguagliando 250 euro ad un giorno di detenzione e considerando un giorno di Lavoro di Pubblica Utilità corrispondente alla prestazione,

anche non continuativa, di due ore di attività lavorativa – ovvero, per la Messa alla Prova, uguale alla durata indicata nel provvedimento di sospensione del procedimento, ai sensi dell'art. 464 quinquies c.p.p.

Nella predisposizione del progetto di lavoro si dovrà tenere conto delle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato/imputato. Per quanto riguarda poi la sanzione sostitutiva del LPU, essa non può avere una durata di più di sei ore settimanali. Su richiesta del condannato - o comunque con il consenso di quest'ultimo - e previa approvazione dell'Autorità Giudiziaria procedente, per il tramite dell'U.E.P.E. (fermo restando che due ore di lavoro equivalgono ad una giornata lavorativa), potrà prevedersi un maggiore numero di ore lavorative settimanali.

Riguardo alla Messa alla Prova, l'attività non retribuita in favore della collettività non potrà avere una durata inferiore a dieci giorni, anche non continuativi. In entrambi i casi la durata giornaliera della prestazione non potrà comunque superare le otto ore.

Art. 3

Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 Marzo 2001, di coordinare la prestazione lavorativa del condannato/imputato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni, sono individuati nel funzionario *pro tempore* del competente servizio e in un eventuale sostituto.

Essi saranno specificamente indicati nel programma lavorativo di cui all'art. 2 della presente Convenzione.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale e all'U.E.P.E. eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati/imputati, curando, altresì, che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 274/2000.

L'Ente si impegna, altresì, a garantire che i condannati/imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze e per i volontari in servizio presso l'Ente medesimo, ove tali servizi siano già predisposti.

L'Ente si impegna, altresì, a rispettare tutte le ulteriori prescrizioni descritte all'art. 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 5

Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati/imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell'Organizzazione ospitante, l'assicurazione dei condannati/imputati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Nessun onere grava a carico degli organi del Ministero della Giustizia.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

Il Lavoro di Pubblica Utilità si svolge conformemente al programma lavorativo di cui all'art. 2 della presente Convenzione e sotto la vigilanza dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Messina.

L'Ente ha obbligo di comunicare immediatamente all'Autorità Giudiziaria procedente ed all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Messina le eventuali violazioni degli obblighi del condannato e/o dell'impegno dell'imputato, secondo l'art. 56 del D.Lgs. n. 274/2000 (e, in particolare, se il condannato/imputato, senza giustificato motivo, non si rechi nel luogo di lavoro o se ne allontani, se si rifiuti di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Al termine dell'esecuzione della pena e/o del procedimento di sospensione per la Messa alla Prova, il soggetto incaricato ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative del condannato/imputato e di impartire a costui le relative istruzioni, dovrà redigere una relazione - da inviare all'U.E.P.E. - che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato/imputato. Sarà cura dell'U.E.P.E., sulla scorta di detta relazione e delle opportune verifiche, informare senza ritardo l'Autorità Giudiziaria procedente.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8
Durata della Convenzione ed oneri

La presente Convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2018 ed è rinnovabile di anno in anno.

Ciascuna parte può recedere dalla convenzione fornendo preavviso scritto di almeno novanta giorni all'altra parte contraente.

Nei casi in cui la risoluzione anticipata avesse riflessi sostanziali sui progetti individuali in corso, sarà indispensabile, prima di procedere alla sospensione, attendere il reperimento di una soluzione alternativa presso altra struttura.

Per ogni controversia inerente l'applicazione o interpretazione del presente atto, competente è l'Autorità Giudiziaria Ordinaria - Foro di Messina.

Copia della presente Convenzione sarà trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale per gli Affari Penali e pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia, come sancito dall'art. 5 del D.M. n. 88/2015.

Messina, li _____

Per la Città Metropolitana di Messina

Per il Tribunale di Messina

Il Dirigente V Direzione

Il Commissario Straordinario

Il Presidente
Dott. Antonino Totaro